

PAC	2009 - 139
N. PROTOCOLLO	164471 del 30.11.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione del 24 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento.

Si segnala che sulla GUCE n. 313 del 28.11.2009 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1153/2009 della Commissione](#), del 24.11.2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

Il presente regolamento si applica a partire dall'anno contingente 2010.

Il Direttore dell'Ufficio  
Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

«ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Quantitativi annui (tonnellate)
II. 1	09.4092	0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati	100	4 000
		0207 27 30	Pezzi di tacchino non disossati, congelati		
		0207 27 40			
		0207 27 50			
		0207 27 60			
0207 27 70					
II. 2	09.4091	ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate	100	560
		ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate		
		ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate		

<sup>(1)</sup> Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»